

**Decreto federale
che approva due convenzioni dell'UNESCO
in materia di protezione del patrimonio culturale
e naturale e di conservazione delle zone umide**

del 19 giugno 1975 (Stato 19 giugno 1975)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 1974²,

decreta:

Art. 1

¹ Le seguenti convenzioni sono approvate:

- Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, conclusa a Parigi il 23 novembre 1972³;
- Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, conclusa a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e firmata dalla Svizzera il 21 febbraio 1974⁴.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.

Art. 2

¹ La Svizzera paga al Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale un contributo biennale che non potrà superare l'1 per cento del proprio contributo al bilancio dell'UNESCO.

² Il contributo biennale va iscritto nel bilancio di previsione.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

RU 1975 2221

¹ RS 101

² FF 1974 II 541

³ RS 0.451.41

⁴ RS 0.451.45

